

**e) Animali da cortile: pollame e conigli**

Contrattazioni	Art.	84
Determinazione del peso	"	85
Determinazione del prezzo	"	86
Consegna	"	87
Pagamento	"	88
Reclami per vizi occulti	"	89
Malattie infettive	"	90

## **e) Animali da cortile : pollame e conigli**

### **Art. 84 - Contrattazioni.**

Le contrattazioni del pollame e dei conigli, sia vivi che macellati (freschi, refrigerati e congelati), sono fatte verbalmente o per iscritto.

Per pollame macellato s'intende quello dissanguato, spennato ed eviscerato.

Per conigli macellati si intendono quelli spellati, eviscerati totalmente o parzialmente e con le parti distali (zampini) degli arti asportati.

### **Art. 85 - Determinazione del peso.**

Il peso del pollame e dei conigli vivi destinati alla macellazione si accerta pesando gli animali con esclusione di qualsiasi deduzione, purché essi siano digiuni da almeno 12 ore.

Nel caso di acquisto "in azienda" e non a digiuno si considera una tara massima del 2 %.

### **Art. 86 - Determinazione del prezzo.**

Il prezzo del pollame e dei conigli è determinato per chilogrammo, per merce posta sul mercato o al domicilio del venditore.

Nel prezzo non è compreso l'imballaggio, fatta eccezione per la merce estera macellata.

Nella determinazione del prezzo influiscono la provenienza (nazionale od estera), il tipo di produzione (di allevamento a terra o di allevamento in batteria), la grossezza dei capi, la stagione in cui avviene la contrattazione e lo stato di conservazione (fresco, refrigerato, congelato).

### **Art. 87 - Consegna.**

La consegna del pollame vivo e dei conigli vivi avviene all'atto della conclusione del contratto ed il compratore ha il diritto, nel corso della consegna, di scartare i capi che non presentino le condizioni pattuite con il contratto.

E' ammessa anche la vendita senza scarto.

### **Art. 88 - Pagamento.**

Il pagamento del prezzo si effettua alla consegna della merce.

### **Art. 89 - Reclami per vizi occulti.**

Nei contratti fra persone lontane, i reclami per i vizi occulti del pollame o dei conigli macellati si propongono per telegramma entro 48 ore dal ricevimento della merce.

Nei contratti relativi al pollame vivo od ai conigli vivi, i reclami per i vizi occulti debbono proporsi al venditore entro 48 ore dalla scoperta del vizio e comunque non oltre 8 giorni dalla consegna (salvo i casi di malattie infettive di cui all'Art. 90).

### **Art. 90 - Malattie infettive.**

Valgono gli stessi usi di cui all'Art. 23.